

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CSA

(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 093/CSA– RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2018

COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA A.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD ARZIGNANO VALCHIAMPO/SSDARL VIRTUSVECOMP DEL 17.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

Con reclamo depositato il 22.1.2018 la Virtus Vecomp Verona impugna la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017, il quale aveva respinto l'istanza di primo grado ad oggetto la richiesta di comminare la sanzione della perdita della gara con risultato di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Daniele Antonio FORTE, tesserato per la ASD Arzignano Valchiampo Verona S.r.l..

È opportuno ricostruire le tappe della vicenda.

Il 20.9.2017, la scrivente proponeva reclamo al giudice di primo grado, eccependo la posizione irregolare del Forte in quanto tesserato dall'ASD Arzignano Valchiampo come svincolato, nonostante che – ad avviso della reclamante – fosse ancora pendente il vincolo di tesseramento con il precedente sodalizio, il Ravenna FC 1913. La Virtus Vecomp si richiamava segnatamente all'art. 116 delle NOIF, ai sensi del quale «Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori “non professionisti”, in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio».

Il Giudice Sportivo con ordinanza assunta in Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017, ritenendosi preliminare alla delibera sul reclamo la questione relativa alla posizione di tesseramento, al momento della gara, del calciatore della società Arzignano Valchiampo Forte Daniele Antonio, ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti per le determinazioni di competenza, con attenzione particolare rivolta alla tempistica del trasferimento.

Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 8/TFN del 23.10.2017 (dispositivo) e numero 9/TFN del 6.11.2017 (motivazioni), il Tribunale Federale Nazionale-Sezione tesseramenti, dichiarava valido il rapporto di tesseramento instaurato in data 4.7.2017. Il provvedimento veniva quindi impugnato dalla reclamante avanti la Corte Federale d'Appello che, con Com. Uff. n. 70/CFA del 18.9.2017 (dispositivo) e con Com. Uff. n. 75/CFA del 15.1.2018 (motivazioni), dichiarava inammissibile il reclamo per assoluta mancanza di legittimazione attiva della SSD A.R.L. Virtus Vecomp, in conformità alla pronuncia della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, adottata con Com. Uff. n. 126/CFA del 18.5.2016.

Alla luce della pronuncia del Collegio federale di secondo grado, il Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017, rigettava il reclamo in ordine alla regolarità della gara, avente ad oggetto la posizione del calciatore Daniele Antonio Forte. Tale provvedimento veniva impugnato dalla ricorrente davanti a questa Corte.

La Virtus Vecomp Verona in apertura di discussione, durante la fase preliminare, presenta istanza di sospensione del procedimento in corso, in quanto dichiara di aver incardinato altro ricorso presso il Collegio di garanzia del CONI ad oggetto la sentenza della Corte Federale d'Appello, che aveva pronunciato l'inammissibilità del reclamo di secondo grado avverso il provvedimento del Tribunale Federale-Sezione tesseramenti. In subordine, rinnova la richiesta nel merito di accogliere l'istanza

avanzata già in primo grado, ossia di punire con la sanzione della perdita della gara con punteggio di 0-3 l'ASD Arzignano Valchiampo.

Ad avviso della ricorrente, infatti, la delibera del giudice sportivo sarebbe illegittima in quanto quest'ultimo non avrebbe valutato, con spirito critico, la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale-Sezione tesseramenti, "appiattendosi" sulla parte dispositiva dello stesso. In proposito osserva che, in primo luogo, la statuizione del Tribunale Federale sarebbe stata adottata in carenza assoluta di contraddittorio, non avendo il predetto organo di giustizia concesso alle parti un termine per il deposito di memorie, né convocato alcuna riunione di discussione; in secondo luogo, che il ricorso avanti la Corte Federale d'Appello – che avrebbe consentito un esame più approfondito della fattispecie nel pieno contraddittorio delle parti, nonché un'interpretazione autentica di una norma da parte del massimo organo di giustizia federale – non è stato trattato nel merito in ragione di una carenza di legittimazione attiva della SSD ARL Virtus Vecomp che viene contestata. Sostiene l'istante che sarebbe stata necessaria una valutazione approfondita della fattispecie sia da parte del Tribunale Federale Nazionale-Sezione tesseramenti, sia della Corte Federale d'Appello, sia infine da parte del giudice sportivo, il quale non sarebbe in alcun modo vincolato ad attenersi alla pronuncia dell'organo tecnico, bensì facoltizzato a valutare autonomamente la fattispecie. A suffragio la reclamante si richiama alle motivazioni della Corte Federale di Appello, estrapolando un frammento della sentenza dal quale, a suo avviso, si dedurrebbe da parte della Corte Federale l'illegittimità della pronuncia di primo grado, nonostante l'impossibilità di provvedervi, in quanto il reclamo veniva ritenuto inammissibile per la prefata carenza di legittimazione.

L'ASD Arzignano Valchiampo controdeduce sostenendo la legittimità del comportamento del giudice sportivo il quale, rilevata la tecnicità della materia oggetto del contendere, aveva ritenuto opportuno ricorrere alla procedura espressamente prevista dall'articolo 30, comma 18, lettera b, CGS. Contesta altresì l'istanza di controparte nella parte in cui richiede un intervento maggiormente approfondito da parte del giudice sportivo, richiamandosi invece all'art. 29, comma 2, CGS. Inoltre si oppone segnatamente alle valutazioni espresse in merito alla carenza di contraddittorio nella pronuncia adottata del Tribunale Federale Nazionale-Sezione tesseramenti, sottolineando che quest'ultimo, organo tecnico competente in materia, si limita a definire esclusivamente la regolarità del tesseramento rispetto alla società di appartenenza e alle richieste del calciatore, senza ammettere il coinvolgimento nella discussione di eventuali "controinteressati".

Tanto ricostruito, questa Corte ritiene preliminarmente che la richiesta di sospensione del procedimento sollevata dall'istante debba essere rigettata, in quanto ai sensi dell'art. 29 *bis* CGS in combinato disposto con gli artt. 29 e 36 *bis* CGS, la Corte sportiva d'appello nazionale, giudice di secondo grado, è competente soltanto sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali, senza poter interferire nei procedimenti attivati presso il Tribunale Federale Nazionale-Sezione tesseramenti e la Corte Federale d'Appello, la cui pronuncia è oggetto a sua volta, nel caso che occupa, di gravame presso il Collegio di garanzia del CONI.

Da tali considerazioni deriva altresì che il reclamo proposto dalla Virtus Vecomp Verona ARL non può essere accolto per la legittimità della procedura seguita dal giudice di prime cure, che ha assunto le indicazioni ricevute dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione tesseramenti nel pieno rispetto della regolamentazione federale attualmente in vigore. In questo senso depone anche giurisprudenza di questa Corte Sportiva (cfr. sulla correttezza della procedura adottata dal giudice sportivo, Corte Sportiva d'Appello Nazionale, in C.u. 8 agosto 2017, n. 018/CSA).

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Virtusvecomp Verona AR.L. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. MARCHESE MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GRAVINA/TARANTO DEL 10.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 14.2.2018)

Avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la LND, Dipartimento Interregionale (Com. Uff. N. 60 del 14.02.2018) con la quale, a seguito della gara del Campionato Nazionale Juniores Gravina/Taranto del 10.02.2018, veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Marchese Mario "per aver colpito, con il pallone lontano, un avversario con un calcio al volto", proponeva reclamo quest'ultimo, tesserato per la FBC Gravina Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica.

Nell'atto difensivo, ritualmente depositato, il Marchese eccepiva l'insussistenza di intenzionalità, l'assenza di conseguenze lesive per l'avversario e l'eccessività della sanzione.

In particolare, deduceva l'errata ricostruzione dell'episodio da parte del Giudice che non riportava nel provvedimento quanto - più puntualmente - riferito nel referto arbitrale e segnatamente: la condotta contestata sarebbe stata originata da un contrasto di gioco con un avversario a seguito del quale entrambi rimanevano a terra; il Marchesi, nel tentativo di svincolarsi per riprendere il gioco - che il Direttore di gara non aveva interrotto ritenendo regolare l'azione - avrebbe colpito involontariamente il viso dell'avversario. Concludeva il reclamante chiedendo la riduzione della sanzione, in conformità ai richiamati precedenti giurisprudenziali in materia.

Nessuno compariva all'odierna udienza.

La Corte, esaminati gli atti, sentito il Direttore di gara, osserva.

Il Giudice Sportivo nel provvedimento disciplinare reclamato enuclea la condotta violenta attribuita al Marchesi, omettendo di contestualizzare l'episodio per come circostanziato nel rapporto dell'Arbitro. Lo stesso Arbitro, infatti, in sede di audizione telefonica, ha ulteriormente precisato di non aver rilevato alcuna intenzionalità violenta nel gesto del Marchesi che invece a suo giudizio deve più correttamente ricondursi alla volontà del calciatore di rialzarsi da terra prima dell'avversario, con il quale era venuto a contatto, finendo a terra a seguito di un contrasto di gioco.

Pertanto, sulla base di quanto meglio chiarito e precisato dal Direttore di gara all'uopo interpellato, ritiene la Corte difetti nel caso di specie l'elemento della volontarietà della condotta violenta prevista e punita dall'art. 19.4, lett. b, del C.G.S. configurandosi la meno grave fattispecie di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

Conseguentemente, la sanzione va rideterminata nella misura indicata in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marchese Mario e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. LANUSEI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASIA ALESSANDRO SEGUITO GARA LANUSEI CALCIO/ANZIO CALCIO 1924 DELL'11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

L'ASD Lanusei calcio impugna delibera del Giudice Sportivo pubblicata in Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018, nella quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Masia Alessandro per avere, a gioco fermo, calpestato con un piede la mano di un avversario che si trovava a terra. Nello specifico la reclamante sottolinea che la sanzione della squalifica così come disposta a carico del signor Alessandro Masia risulterebbe iniqua e sproporzionata, ai sensi dell'art.19 CGS, in quanto emergerebbero dubbi sull'effettività della condotta addebitata al proprio tesserato. Chiede altresì che possa essere valutata l'attenuante dell'*animus* del giocatore. Il Masia, ad avviso della ricorrente, non si sarebbe in alcun modo reso conto di aver calpestato la mano dell'avversario. A suffragio delle proprie tesi, allega all'atto di reclamo fotogrammi dell'immagini video della partita.

Conclude pertanto chiedendo in via principale e nel merito, di cassare la sanzione di 3 giornate effettive di squalifica inflitta al giocatore Alessandro Masia, per non aver commesso il fatto contestato; in via subordinata e nel merito, di considerare sensi dell'art. 19, comma 4, CGS l'attenuante dell'*animus* del calciatore, e cassare parzialmente la sanzione di 3 giornate effettive di squalifica inflitte al calciatore, comminandogli la sanzione minima di una giornata effettiva di squalifica; in via ulteriormente subordinata e nel merito, di mitigare anche parzialmente la sanzione di 3 giornate di squalifica effettive, disponendo la sanzione di 2 giornate di squalifica.

Tanto premesso, in primo luogo, va rilevata l'inammissibilità quale mezzo probatorio di qualsiasi immagine televisiva proposta dalla ricorrente in quanto, ex art. 35, comma 1.2, CGS, «Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione» (cfr. sul punto Corte Sportiva d'Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 SPA, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché di recente Corte Sportiva d'Appello, ricorso ASD S.r.l. Potenza Calcio, in Com. Uff. n. 90/CSA dell'8.3.2017). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all'utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti

ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. CGS).

Giungendo al merito del reclamo, va ricordato che viene considerata violenta la condotta che consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com. Uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com. Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011), dove si rinviene «quell'intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all'avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d'appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014).

Sì che questa Corte, valutato con attenzione il referto e sentito l'arbitro il quale ha riferito puntualmente in merito alla dinamica dell'azione incriminata, ritiene il reclamo privo di fondamento, in quanto il gesto compiuto dal Masia configura una condotta violenta che prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lanusei Calcio di Lanusei (OG).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma l'8 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini